

comune di trieste piazza Unità d'Italia 4 34121 Trieste tel. 040 6751 www.comune.trieste.it partita iva 00210240321

- .	1	6	A	AGO.			0	1	8	•					
Trieste,														٠.	

Area Città Territorio ed Ambiente Servizio Ambiente ed Energia P.O. Sostenibilità Ambientale Ufficio Zoofilo

Prot. corr. Q 11/1/6-51/18- 12 Prot. gen. 156336

Oggetto: Ordinanza di ricovero d'Autorità di più cani ai sensi dell'art. 6 del Regolamento approvato dal D.P.Reg. 0127/Pres. del 26.6.2015.

IL SINDACO

Premesso che la L.R. 20/2012 e s.m.i., denominata "Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione", prevede all'art. 4 comma 5 che:" ... il Sindaco, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 36, dispone il ricovero, a spese del detentore, presso le strutture di cui all'articolo 7, di tutti gli animali di affezione detenuti in condizioni tali da causare disagio all'animale o da non garantire la pubblica sicurezza o l'igiene pubblica";

visto il "Regolamento recante caratteristiche e infrastrutture minime del l'oasi felina, responsabilità e doveri del detentore, ricovero d'autorità, modalità di esenzione degli oneri a carico del detentore, requisiti dell'educatore cinofilo, misure generali di sicurezza e forme di promozione dell'accessibilità, forme diverse di applicazione del contrassegno di identificazione, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20/12", in attuazione al sopra citato art. 36 della L.R. 20/2012, approvato con D.P.Reg. 0127/Pres. dd. 26.6.2015 ed in vigore a partire dalla data del 9.7.2015, ove all'art. 6 vengono definite le modalità relative al ricovero d'autorità, in particolare il comma 1 così recita: "... il Sindaco, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge dispone con propria Ordinanza il ricovero dell'animale nelle strutture di ricovero previste dall'art. 7 della legge quando esso sia detenuto in condizioni tali da causarne il disagio inteso come mancato rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici della specie come da allegati A e B al presente regolamento, o da non garantire la pubblica sicurezza o l'igiene pubblica";

vista la nota prot. protgen/2018/0042788 trasmessa via PEC in data 8.8.2018 (sub P.G. 152622) del Responsabile della S.C. Sanità Animale dell'A.S.U.I.Ts., con la quale viene indicata apposita proposta di ordinanza dirigenziale igienica-sanitaria avverso la signora , nata a , residente in via e domiciliata in via , in quanto presso l'alloggio di sussistono inconvenienti igienico-sanitari, evidenziati più volte dal vicinato, dovuti al numero di cani presenti;

Direttore del Servizio: dott. ing. G. Caputi Responsabile di P.O.: dott. ing. G.P. Saccucci Di Napoli verificato inoltre che nelle ultime settimane uno dei cani presenti ha partorito ed il numero degli esemplari ospitati presso l'appartamento è aumentato, verificando nell'ultimo sopralluogo effettuato in data 11.7.2018 la presenza di 12 esemplari, di cui 4 adulti ed 8 cuccioli, che determinano condizioni di detenzione tali da causare disagio anche agli animali stessi, dovute alle scarse condizioni igienico-sanitarie presenti nell'alloggio;

considerato inoltre che il numero dei cani presenti non è stato ridotto nelle ultime settimane così come dichiarato in data 11 luglio scorso dalla proprietaria ai funzionari dell'Azienda Sanitaria e del Comune e che pertanto sussistono tuttora i medesimi inconvenienti manifestati da tempo;

considerato che l'Azienda Sanitaria ritiene che una gestione corretta dei cani presso tale abitazione possa ritenersi adeguata qualora la detenzione non superi il numero di 3 (tre) esemplari dello stesso sesso, con conseguente allontanamento di tutti gli altri esemplari da tale appartamento ovvero ospitati presso altra sede adatta;

vista la L.R. 20/2012 e s.m.i.; vista la L.R. 43/1981 e s.m.i.; visto il D.P.Reg. 0127/Pres. del 26.6.2015 e suo allegato;

ORDINA

al legale rappresentante dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, con sede in via via Costantino Costantinides n. 2 a Trieste, il ricovero di tutti i cani presenti, con eventuale esclusione di tre esemplari dello stesso sesso qualora la proprietaria lo ritenga, presso l'appartamento di domicilio della signora in via da conferire nella struttura contumaciale dell'Azienda Sanitaria, al fine di garantire il ricovero, ia cura e la custodia dei medesimi, per un periodo di 15 (quindici) giorni

INFORMA

la signora nata a residente a Trieste in e domiciliata in via ad adempiere alternativamente alle seguenti due condizioni, al fine della restituzione dei cani confiscati entro il termine sopra indicato di 15 (quindici) giorni di custodia presso la struttura contumaciale:

- a) detenzione/domicilio del/i cane/i presso altra sede/abitazione, da dichiarare preventivamente in forma scritta ai funzionari della struttura contumaciale. Presso tale nuova sede dovranno essere comunque garantiti i requisiti etologici e sanitari previsti dalla norma, requisiti e domicilio che potranno essere verificati tramite visite ispettive dei competenti organi tecnici;
- b) cessione del/i cani a soggetti terzi.

Il/i cane/i non ritirati/ceduti entro il citato termine di 15 giorni saranno confiscati definitivamente, per il successivo affidamento a terzi, ai sensi dell'art. 6 co. 5 del citato Regolamento regionale del 2015. Le spese di ricovero vengono addebitate al proprietario ai sensi del citato art. 6 co. 8 del medesimo Regolamento.

AVVERTE INOLTRE

che avverso il presente provvedimento può essere esperito ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di notifica del presente atto, oppure ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dal medesimo termine.

Il presente atto verrà pubblicato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali, così come previsto dal Titolo I del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed al GDPR 2016/679.

IL SINDACÓ (Roberto DIPIAZZA)